



AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

ai sensi dell'art. 8 e segg.ti del DPR 24/11/1971 n. 1199

della **s.r.l. GRUPPO RPM Società Benefit**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione – legale rappresentante Dott. Alberto Nicolini, con sede in Mirandola (Modena) via Agnini n. 47, cod. fisc. 00764930368, rappresentata ed assistita, in forza di mandato a margine del presente atto, dall'avv. Giorgio Orrico del Foro di Verona (cod. fisc. RRCGRG52C24H248M – PEC: avvgiorgioorrigo@omnipec.it – fax 0454450017) unitamente e disgiuntamente all'avv. Mauro Cati del Foro di Roma (codice fiscale: CTAMRA76C02H501U – PEC: maurocati@ordineavvocatiroma.org – fax: 0681151805), attualmente con Studio in Roma – Via Monte Pertica n. 32, presso il quale elegge domicilio

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione dalla procedura di concessione del contributo ex DPR 146/2017 annualità 2022 (per le emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic) del 21.12.2022 per non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, provvedimento comunicato a mezzo PEC e del conseguente e successivo Decreto 30.12.2022 con il quale veniva approvata e pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale in base al DPR 23.08.2017 n. 146 (graduatoria nella quale non figura l'odierna ricorrente),

MANDATO: Si delegano alla rappresentanza e difesa nella presente procedura di Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica congiuntamente e disgiuntamente l'avv. Giorgio Orrico del Foro di Verona (PEC: avvgiorgioorrigo@omnipec.it) e l'avv. Mauro Cati del Foro di Roma (PEC: maurocati@ordineavvocatiroma.org). Agli stessi vengono conferiti tutti i poteri inerenti e conseguenti di mandato, ivi compresi quelli di, transigere e conciliare, rinunciare agli atti e accettare rinunce, incassare somme, rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri procuratori cui vengono concesse le stesse facoltà. Agli stessi viene anche conferita ai sensi dell'art. 183, ovvero 317, c.p.c. espressa facoltà di conciliare e transigere la presente controversia e così pure la facoltà di rinunciare alla pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. Si dichiara di aver ricevuto ogni informazione in merito al procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e dei relativi benefici fiscali, nonché di aver ricevuto ogni informazione sulla possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita prevista dal D. L. n. 132/2014. Si dichiara di aver ricevuto ogni informazione circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo nonché circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Si dichiara, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 e ss. mm., autorizzando il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità correlate al mandato. Si elegge domicilio presso l'avvocato Mauro Cati, attualmente con Studio in Roma – Via Monte Pertica n. 32.

E' AUTENTICA:

- nonché, per quanto servir possa, di ogni ulteriore atto ad essi correlato ed in particolare: la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di concessione del contributo annualità 2022 inviato a mezzo PEC il 04.11.2022 e del successivo provvedimento, notificato tramite Piattaforma SICEM, con il quale, in data 17.11.2022, nel rigettare le “osservazioni / controdeduzioni” della s.r.l. Gruppo RPM (ora, s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit), acquisite al prot. MISE 164814 del 15.11.2022, si comunica l’esclusione dalla procedura di concessione del contributo di cui al DPR 146/2017 per avere, la s.r.l. Gruppo RPM (ora s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit), dichiarato un numero di ore di Cassa Integrazione inferiore rispetto a quello comunicato dall’INPS al MISE

contro

il **MINISTERO delle IMPRESE e del MADE in ITALY**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, con domicilio legale presso la stessa

nonché nei confronti del controinteressato

s.r.l. AUDIOPRESS, titolare dell’emittente Radio Studio Aperto, in persona del legale rappresentante, con sede in Torino Via Gabriele Rossetti n. 4/B (codice fiscale/partita iva: 05270430019 - PEC: audiopress@pec.it- come da Registro INIPEC)

Fatto

1) la s.r.l. Gruppo RPM (che, con delibera dell’Assemblea dei soci 21/12/2022 Rep. n. 1576 – Racc. n. 1292 Notaio Federica Baccari

- iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Modena, modificava la propria denominazione sociale in Gruppo RPM Società Benefit ampliando l'oggetto sociale secondo il modello della cosiddetta "Società Benefit a responsabilità limitata" disciplinata dai commi 376-384 della Legge 28/12/2015 n. 28, come da Verbale che, per estratto, si produce col n. 1) è titolare delle autorizzazioni 21/3/2011 n. 903182/650 prot. 26040 e n. 903183/649 prot. 26036 – Ministero dello Sviluppo Economico relative alle emittenti locali a carattere commerciale "Radio Pico" e "Radio Pico Classic" (documenti che si producono con i nn. 2 e 3);
- 2) l'odierna ricorrente, in data 23/2/2022, presentava, tramite la Piattaforma ministeriale SICEM- Sistema Contributi Emittenza radiofonica e televisiva locale, le domande (che qui si producono, unitamente ad alcuni degli allegati ivi richiamati, con i nn. 4 e 5) per il riconoscimento, per l'anno 2022 (al pari di quanto già fatto per i precedenti anni), del contributo di cui al DPR n. 146/2017 relativamente alle predette emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic (in realtà, era stata presentata anche una terza domanda, relativa all'emittente Radio Mantova ma, successivamente, questa terza domanda, come verrà ricordato anche in prosieguo, veniva rinunciata dalla s.r.l. Gruppo RPM e quindi, questo elemento, risulta, in concreto, estraneo alla odierna materia del contendere);
- 3) come già ricordato, la s.r.l. Gruppo RPM (ora, s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit), per gli anni 2020 e 2021 (al pari degli anni precedenti), aveva già presentato analoghe domande (sempre

relativamente alle proprie emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic), con gli allegati richiesti dalla normativa di riferimento, vedendosi riconosciuti, dal competente Ministero, i correlati contributi;

- 4) in data 4/11/2022, il Ministero (all'epoca) dello Sviluppo Economico inviava una PEC (doc. n. 6) con la quale, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, comunicava, alla odierna ricorrente, l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di concessione del contributo ex DPR n. 146/2017 annualità 2022;
- 5) le motivazioni della preannunciata esclusione (indicate alle pagg. 6-7 e 8 della predetta comunicazione) riguardavano le posizioni lavorative del dipendente (giornalista/pubblicista) Gian Paolo Maini e del dipendente Vittorio Cavallini alla luce degli elementi descritti, dalla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit), nel "Dettaglio Elenco Dipendenti Requisiti", allegato alle domande di contributo;
- 6) la s.r.l. Gruppo RPM (Società Benefit) provvedeva a fornire, con PEC datata 14/11/2022 (che si produce col n. 7, unitamente agli allegati ivi richiamati ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciate da Gian Paolo Maini e Vittorio Cavallini), ogni più utile chiarimento in merito alle contestazioni sollevate dal Ministero relativamente alle posizioni lavorative dei predetti dipendenti Gian Paolo Maini e Vittorio Cavallini e tali "osservazioni/controdeduzioni" venivano acquisite dalla P.A. al protocollo MISE n. 164814, in data 15/11/2022;

- 7) il successivo 17/11/2022 (tramite la propria piattaforma telematica SICEM) il Ministero precisava (doc. n. 8) che le predette osservazioni controdeduzioni (come si legge nel predetto atto) “*non potevano essere accolte*” così comunicando l'esclusione dalla procedura di concessione del contributo e ciò sia relativamente all'emittente Radio Pico (oggetto del protocollo MISE 23/2/2022 n. 13165), sia relativamente all'emittente Radio Pico Classic (oggetto del protocollo MISE 23/2/2022 n. 13169);
- 8) come si legge nella predetta comunicazione 17/11/2022, la P.A. (dopo aver, come già ricordato, genericamente precisato di non poter accogliere le “osservazioni/controdeduzioni” che, ovviamente, avevano riguardato le posizioni lavorative dei dipendenti Maini e Cavallini, oggetto della comunicazione di avvio del procedimento 4/11/2022) affermava (senza ulteriore specificazione al riguardo) essere emersa “*una discordanza relativamente alle ore di Cassa Integrazione*” dichiarate dalla s.r.l. Gruppo RPM e quanto (come, testualmente, si legge nella comunicazione 17/11/22 qui in esame) “*comunicato dall'INPS a questo Ministero nei flussi documentali*”;
- 9) con successiva PEC datata 28/11/2022 (qui prodotta col n. 9), la s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit), chiedeva, variamente motivando la sua richiesta, che (in autotutela) la P.A. provvedesse a revocare il provvedimento di esclusione pubblicato sulla piattaforma SICEM in data 17/11/2022;

- 10) in particolare, nella predetta istanza 28/11/22, la s.r.l. Gruppo RPM evidenziava due, fondamentali, elementi:
- il primo riguardava, in generale, la discrasia tra le motivazioni enunciate dalla P.A. nella comunicazione di avvio di procedimento 4/11/22 (motivazioni relative alle percentuali di lavoro dei dipendenti Maini e Cavallini e che avevano formato oggetto delle, successive, “osservazioni/controdeduzioni” 14/11/22 della odierna ricorrente) e quelle poste a base del provvedimento di esclusione 17/11/22 (riguardanti una asserita discordanza relative alle ore di cassa integrazione)
 - il secondo elemento riguardava, nello specifico, l'infondatezza della (generica ed imprecisata) contestazione relativa alle ore di cassa integrazione (ed in merito alla predetta questione, la s.r.l. Gruppo RPM svolgeva analitiche contestazioni anche mediante indiscutibile documentazione allegata all'istanza 28/11/22 e comunque già in possesso della P.A.);
- 11) il Ministero, a seguito della predetta PEC 28/11/22 dell'odierna ricorrente, nulla comunicava alla stessa in riferimento alle evidenziate osservazioni/controdeduzioni;
- 12) la s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit), nella predetta PEC 28/11/2022, prendeva, altresì, posizione in merito al Decreto direttoriale 25/11/22 prot. 173370 di approvazione della graduatoria provvisoria delle 152 domande ammesse al contributo per l'anno 2022, pubblicato sul “sito” del Ministero;

- 13) relativamente alla predetta “graduatoria provvisoria”, la s.r.l. Gruppo RPM presentava poi (sulla piattaforma SICEM) un formale reclamo (doc. n. 10) chiedendo la riammissione della propria domanda (relativamente alle due emittenti “Radio Pico” e “Radio Pico Classic”), pedissequamente riproponendo il (ed espressamente richiamandosi al) contenuto della precedente istanza 28/11/22 (nostro doc. n. 9) di revoca in autotutela, istanza rimasta (come già evidenziato) priva di specifico riscontro da parte della P.A.;
- 14) in data 30/12/22, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicava il Decreto (qui prodotto col n. 11) con il quale veniva approvata la “graduatoria definitiva” delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 (graduatoria nella quale non compare l'odierna ricorrente);
- 15) nel predetto decreto 30/12/22 (alla pag. 5, riga 26) viene richiamata la “*relazione istruttoria (nota prot. 193003 del 29 dicembre 2022)*” con la quale (secondo quanto indicato dal Ministero) sarebbe stata fornita una “*dettagliata informativa (...) sui reclami pervenuti e non accolti e dalla quale emerge che non è necessario apportare variazioni alla graduatoria provvisoria*”, ”nota”, peraltro, mai comunicata alla s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit e, si noti, neppure rinvenibile (a tutt'oggi) sul sito ministeriale;
- 16) all'ultimo posto (n. 152) della graduatoria definitiva figura esservi la s.r.l. Audiopress;
- 17) in precedenza, alla s.r.l. Gruppo RPM, era stato comunicato, a mezzo PEC, il provvedimento 21/12/22 (qui prodotto come doc. n.

12) con il quale il Ministero (facendo espresso riferimento all'istanza di revoca in autotutela 28/11/22, acquisita con prot. 0174433 il 29/11/22, nonché al reclamo 19/12/22 avverso la graduatoria provvisoria, presentati dalla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) sulla piattaforma SICEM relativamente alle due sue emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic), senza ulteriore precisazione al riguardo, *“confermava l'esclusione dalla procedura di concessione del contributo ex D.P.R. 146/2017 annualità 2022 nei confronti della società Gruppo RPM s.r.l. per le emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic”*.

Ciò premesso in fatto, si osserva in

Diritto

1) Sulla notifica al “controinteressato”

Preliminarmente, evidenziamo come la notificazione del presente ricorso alla “controinteressata” s.r.l. Audiopress (titolare della emittente Radio Studio Aperto) si renda necessaria non tanto perché si sia a conoscenza di elementi di illegittimità in riferimento all'avvenuto inserimento, di tale emittente, nella “graduatoria definitiva” oggi impugnata, bensì (per tuziorismo difensivo) per evitare di veder pronunciare, in riferimento al presente ricorso, una statuizione di inammissibilità dello stesso per il mancato coinvolgimento di almeno un controinteressato.

Come testé ricordato, l'incombente viene effettuato per cautela difensiva al fine, in ogni caso, di ottemperare al principio affermato in giurisprudenza (tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. II 8/2/2021 n. 1177, in Redazione Giuffré amm. 2021) secondo il quale, appunto,

risulterebbe inammissibile il ricorso non notificato ad alcun soggetto, in qualità di controinteressato, nel caso di elargizione di finanziamenti pubblici limitati nel loro ammontare.

Così motivate le ragioni del coinvolgimento della s.r.l. Audiopress con il presente ricorso, possiamo, ora, passare alla esaustiva trattazione ed esposizione dei motivi di impugnazione che (lo si precisa sin d'ora) riproporranno, in molti punti, le osservazioni già svolte dalla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) nell'ambito del procedimento amministrativo, osservazioni che, peraltro, non hanno avuto alcun riscontro ad opera della competente P.A. e che, quindi, possono (ed anzi debbono) essere, in questa sede, riproposte.

2) Violazione di legge in relazione all'art. 97 della Costituzione e agli artt. 6 - 7 e 10 bis L. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà

Come già ricordato al punto 4 dell'esposizione in "fatto", l'atto con il quale il Ministero, in data 4/11/2022, comunicava l'avvio del procedimento diretto all'emissione di un provvedimento di esclusione dalla graduatoria, indicava (ed indica) ben precisati "motivi".

Le contestazioni mosse dalla P.A. riguardavano asserite dichiarazioni "non veritiere" correlate al rapporto lavorativo in essere da parte dei dipendenti Gian Paolo Maini e Vittorio Cavallini. In particolare, veniva contestato, alla richiedente s.r.l. Gruppo RPM che (nell'allegato alla domanda di contribuzione denominato "Dettaglio Elenco Dipendenti Requisiti") le percentuali individuanti l'entità del rapporto di lavoro riferito ai due predetti dipendenti (e da essi svolto a favore delle

emittenti radiofoniche delle quali la s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit era legittima titolare) fossero, nella realtà, diverse da quanto dichiarato.

In relazione a tali specifiche contestazioni (esposte dalla P.A. alle pagg. 5-6-7 e 8 dell'atto 4/11/22 qui in commento), il Ministero (come, testualmente, si legge alla pag. 10 del predetto atto) precisava che le “eventuali osservazioni possono essere inviate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente”. Anche se il termine di 10 giorni di cui all'art. 10 *bis* L. n. 241/90 non può (secondo la prevalente Giurisprudenza) ritenersi perentorio, la s.r.l. Gruppo RPM provvedeva, entro il predetto termine, all'invio delle proprie “osservazioni/controdeduzioni” con PEC del 14/11/22 (nostro doc. n. 7); in relazione al presente motivo di ricorso, non è necessario intrattenersi diffusamente sul contenuto delle predette “osservazioni/controdeduzioni” (ciò verrà fatto nel motivo che immediatamente seguirà) poiché quel che si vuole, qui, rilevare ed evidenziare è la palese discrasia e contraddittorietà tra l'atto di avvio del procedimento 4/11/2022 ed il provvedimento conclusivo.

In relazione a quanto or ora affermato, va subito precisato che la condotta tenuta dalla P.A. è, non solo, violativa di precise disposizioni normative (anche di rango costituzionale), ma, altresì, viziata da eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà ed illogicità.

a) Prima di addentrarci nella esaustiva esposizione delle nostre argomentazioni critiche, non è fuori luogo richiamare alcuni principi fondamentali costantemente enunciati dalla Giurisprudenza (e, anche recentemente, confermati e ribaditi) in tema di “azione amministrativa”.

In relazione a provvedimenti “non vincolati” (quale, pacificamente, risulta essere il provvedimento di esclusione oggetto, al pari degli altri specificati nell'epigrafe del nostro ricorso, della presente impugnazione), si assiste, nelle decisioni dei Giudici Amministrativi, a una sorta di valorizzazione massima del “principio partecipativo” richiamato e sunteggiato dall'art. 10 *bis* L. n. 241/90.

Secondo la Giurisprudenza (si veda Consiglio di Stato sez. III 22/10/2020 n. 6378, statuizione richiamata da Cons. Stato 2/8/21 n. 5686, in Redazione Giuffrè amm. 2021) “ *la previsione di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano (...) anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa*”. La citata decisione conclude, pertanto, affermando la “*illegittimità del provvedimento laddove non ha compiutamente motivato in ordine alle controdeduzioni formalizzate dal destinatario dell'azione amministrativa*” essendo ciò “*indice del mancato rispetto dei canoni di coerenza interna e di razionalità della valutazione dell'Amministrazione (...)*”.

Nella surrichiamata statuizione, si noti, viene utilizzato (non a caso) l'avverbio “compiutamente” in riferimento alle motivazioni addotte dalla P.A. nel respingere le “controdeduzioni” ad essa formulate ed inviate dal privato; “compiutamente” significa, quindi, che vi deve essere, ad opera

della P.A., una attenta ed esaustiva disamina delle predette “controdeduzioni”. Ebbene, è agevole osservare che, nella nostra fattispecie, non solo non vi è stata alcuna “compiuta” disamina delle controdeduzioni presentate dalla s.r.l. Gruppo RPM ma, addirittura, che tale disamina è totalmente mancata!

A questo proposito, non è fuori luogo ricordare che (secondo quanto statuito da TAR Campania –Salerno sez. II il 24/1/22 n. 203, in Redazione Giuffré 2022, 109), relativamente all'istituto del preavviso di diniego, *“sua precipua funzione (...) è quella di consentire, all'interno del procedimento, un proficuo dialogo tra P.A. e privato, onde porre quest'ultimo in condizione di rappresentare, alla prima, le ragioni che, a suo avviso, dovrebbero orientare l'azione dell'Amministrazione in senso conforme ai propri interessi, in un'ottica (...) di partecipazione e di salvaguardia della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa (...). L'applicazione adeguata dell'art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo esige non solo l'enunciazione nel preavviso di provvedimento negativo delle ragioni che si intendono assumere a fondamento del diniego, ma anche che le stesse siano integrate, nella determinazione conclusiva ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle ragioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio (...)”*

b) Così richiamati principi sottesi alle disposizioni della L. n. 241/90, in tema di “comunicazione di avvio di procedimento”, con particolare riguardo agli artt. 7 e 10 *bis* della predetta legge, è agevole evidenziare

come, nella nostra fattispecie, tali principi siano rimasti totalmente inosservati. Alla luce del contenuto della comunicazione 4/11/2022 della P.A., tra la predetta P.A. e la s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit), si era instaurato un contraddittorio in merito a questioni ben specifiche attinenti (come già ricordato) alla posizione lavorativa dei dipendenti Maini e Cavallini e in merito a ciò le “osservazioni - controdeduzioni” del 14/11/22 dell'odierna ricorrente (da noi già prodotte col n. 7) erano chiarissime ed esaustive.

Del tutto inopinatamente (ed in modo, tra l'altro, incongruo ed illogico) la “risposta” della P.A. (rinvenibile nell'atto datato 17/11/22 da noi prodotto col n. 8) nulla ha a che vedere con le questioni (riguardanti i dipendenti Maini e Cavallini) da essa stessa poste con il precedente atto 4/11/2022 ed in merito alle quali, come già ampiamente ricordato, ebbe a formulare le proprie “osservazioni/controdeduzioni” del 14/11/22 la s.r.l. Gruppo RPM. Infatti, la P.A. con l'atto 17/11/22 (da noi, più sopra, richiamato), dando atto preliminarmente che la istante aveva rinunciato alla richiesta di ammissione per la sua emittente “Radio Mantova”, non prende minimamente posizione sulle più volte nominate “osservazioni/controdeduzioni”, ciò nonostante la predetta P.A. ritiene (per motivi imprecisati) *“di non accogliere le controdeduzioni formulate”* e nel contempo *“ comunica l'esclusione dalla procedura di concessione del contributo (...) attesa la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda”*. Il (nuovo e mai evidenziato) motivo di esclusione deve, verosimilmente, cogliersi nell'asserita discrepanza tra le ore di cassa integrazione

dichiarate dalla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) e le risultanze che (a detta della P.A.) si trarrebbero dalla (ignota) documentazione fornita dall'INPS allo stesso Ministero.

c) Già da quanto evidenziato nelle pagine che precedono, emerge, incontestabile, l'illegittimità della condotta tenuta dalla P.A. che (come ampiamente ricordato), dopo aver addebitato alla s.r.l. Gruppo RPM una asserita erroneità della dichiarazione relativa al rapporto di lavoro con i dipendenti Maini e Cavallini, finisce (in realtà) per ribadire la preannunciata esclusione per motivi totalmente diversi rispetto a quelli per i quali (ai sensi degli artt. 7 e 10 *bis* L. n. 241/1990) la predetta s.r.l. Gruppo RPM era stata invitata a controdedurre!

Sempre nell'ottica qui in esame, un'ulteriore annotazione critica riguarda la (illegittima) scelta, adottata dalla P.A. con la comunicazione 17/11/22, di non "assegnare" alcun termine, alla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit), per "controdedurre" in merito alla (nuova e mai, precedentemente, evidenziata) motivazione riguardante la (asserita) non veridicità della dichiarazione resa dalla s.r.l. Gruppo RPM relativamente al numero di ore di cassa integrazione. Quasi incidentalmente, a tal proposito, osserviamo nuovamente come (in riferimento agli, ignoti, dati riferiti dall'INPS al Ministero e richiamati nell'atto 17/11/22) nulla venga, in concreto, evidenziato dal predetto Ministero. L'osservazione testé svolta può, a nostro avviso, correttamente inserirsi nell'ambito dei principi regolatori del cosiddetto "soccorso istruttorio"; sulla base di quanto statuito dalla Giurisprudenza (recentemente, Consiglio di Stato sez. III 15/3/22 n. 1803, in Redazione

giuffré 2022, 190), l'ambito applicativo del predetto istituto si è ampliato e quindi, anche nella nostra fattispecie, non si vede perché il Ministero non abbia fatto puntuale applicazione di quanto disposto dall'art. 6 della L. n. 241/1990 che (anche secondo Tar Lazio –Roma sez. IV 16/3/22 n. 3031, in Redazione Giuffré 2022, 178) consente alla parte di rettificare o regolarizzare un dato precedentemente fornito in maniera erronea. Nel nostro caso (a prescindere da quanto si osserverà nel motivo che segue in merito alla inesistenza dell'addebito mosso alla s.r.l. Gruppo RPM), questa possibile “regolarizzazione” o “rettificazione” non è stata consentita alla odierna ricorrente.

d) Le contestazioni fin qui mosse alla condotta tenuta dalla P.A. sino all'emissione della comunicazione 17/11/22, possono e devono essere svolte anche nei confronti dei, successivi, atti, anch'essi qui impugnati. In particolare, intendiamo riferirci all'atto 21/12/22 (da noi prodotto col n. 12) e al Decreto (pubblicato il 30/12/22), da noi prodotto col n. 11. Con il primo dei due suddetti atti, la P.A. (in riferimento alle “osservazioni” 28/11/22 svolte dall'odierna ricorrente e qui prodotte col n. 9), le riteneva insufficienti *“a indurre la scrivente a rivedere la propria posizione in merito alla NON veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda”*, così confermando l'esclusione dalla procedura di concessione del contributo. Con il secondo atto (cioè, il Decreto con il quale, il 30/12/22, veniva pubblicata la “graduatoria definitiva”, anch'esso, come detto, qui impugnato), si precisava (senza alcuna specifica spiegazione al riguardo) che i vari “reclami” svolti nei confronti della “graduatoria provvisoria”

(fra i quali, evidentemente, doveva considerarsi compreso anche quello presentato dalla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit), pervenuto al Ministero il 19/12/22 e richiamato nell'atto 21/12/22) “ *non erano stati accolti*”.

Anche in riferimento ai predetti atti del 21/12/22 e del 30/12/22, dobbiamo rimarcare la totale inesistenza di qualsivoglia argomentazione diretta a confutare le “osservazioni/controdeduzioni” svolte, dalla odierna ricorrente, con PEC 28/11/2022 (e ribadite in sede di “reclamo”) relativamente al (nuovo) motivo di esclusione, correlato all'asserita differenza delle ore di cassa integrazione tra quanto dichiarato dalla istante e quanto risultante al Ministero. Ancora una volta (monotonamente) ricordiamo che l'utilizzo (come sempre fatto dal Ministero) di espressioni quali “*motivazioni non sufficienti*” o “*controdeduzioni che non possono essere accolte*” confligge con i principi fondamentali dell'azione amministrativa da noi, già, richiamati; è venuta quindi a concretizzarsi una situazione di illegittimità (rimarcata dal TAR Campania-Salerno nella statuizione 24/1/22 n. 203, da noi già citata) che si verifica allorché si assiste ad una forma di “tradimento” della *ratio* dell'istituto richiamato dall'art. 10 *bis* L. n. 241/90 istituito che “*rischia di trasformarsi, per tale via, in un inutile e sterile adempimento formale impedendo, in particolare, allo stesso di svolgere appieno la propria precipua funzione, vale a dire quella di anticipare il contraddittorio, all'interno della fase predecisoria del procedimento, scongiurando il potenziale instaurarsi di contenziosi in sede giurisdizionale (...)*”.

3) Eccesso di potere: illegittimità. Travisamento di fatti. Incongruità. Mancato richiamo al soccorso istruttorio. Violazione di legge: inosservanza art. 18 L. n. 241/90.

Con il presente motivo, per tuziorismo difensivo, ci addenteremo, ulteriormente, nella materia del contendere e necessariamente (stante la grave lacunosità ed incongruenza della condotta tenuta dal Ministero nell'esaminare, o meglio nel non esaminare, le “osservazioni/controdeduzioni” a suo tempo svolte dalla s.r.l. Gruppo RPM con le PEC 14/11/22 e 28/11/22) riproporremo le argomentazioni già inutilmente, ripetesi, avanzate, in sede procedimentale, dalla odierna ricorrente.

a) sulla situazione lavorativa dei signori Maini e Cavallini

Prima di esaminare, separatamente (per facilità di lettura del presente ricorso), le posizioni lavorative dei signori Maini e Cavallini, è opportuno evidenziare che (come attestato, documentalmente, sia in sede di presentazione della domanda di contributo, sia nell'ambito delle inviate “osservazioni/controdeduzioni”) i predetti risultavano essere, per gli anni 2020 e 2021, lavoratori “part time”; in particolare, Maini Gian Paolo aveva un contratto “part time” per il 66,66% e Cavallini Vittorio un contratto “part time” per l’80%.

a-a) Con riferimento a Maini Gian Paolo, il Ministero ha ritenuto che la s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) avesse reso una dichiarazione non veritiera (in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento del finanziamento) avendo indicato un utilizzo del predetto signor Maini

al 53,33% per l'emittente radiofonica Radio Pico e al 13,33% per l'emittente radiofonica Radio Mantova.

Nelle “osservazioni/controdeduzioni” del 14/11/22, l'odierna ricorrente chiariva e precisava (alla pag. 2, righe 7 e segg.ti) di aver “fornito, nel complesso, dati esatti dei propri dipendenti”, ma, contemporaneamente, riconosceva che, per errore, aveva inserito (sulla piattaforma SICEM) i dati dei due dipendenti relativamente al solo anno 2021 e non “separatamente per i due anni oggetto di valutazione (2020 e 2021)”. La s.r.l. Gruppo RPM aveva, peraltro (nelle più volte nominate “osservazioni/controdeduzioni” del 14/11/22), rimarcato il fatto che “con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 24 gennaio 2022 (ALL.TI n. 1 e n. 2) la scrivente aveva già precisato le percentuali di utilizzo nelle proprie emittenti dei (...) dipendenti (Maini e Cavallini) relativamente all'anno 2020”; a ciò deve aggiungersi l'ulteriore elemento che comunque, per l'anno 2020, i dati “lavorativi” erano già a disposizione del Ministero essendo stati, allo stesso, forniti in sede di presentazione della precedente domanda per i contributi “anno 2021”.

In ogni caso, onde contribuire a superare ogni dubbio e perplessità, nelle “osservazioni/controdeduzioni” 14/11/22, la s.r.l. Gruppo RPM riproponeva, in dettaglio la situazione lavorativa dei due dipendenti e in particolare, per il dipendente Maini Gian Paolo, si precisava testualmente che: “nell'anno 2020 l'orario lavorativo del Sig. Maini (...) era così ripartito (come correttamente affermato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in data 24 gennaio

2022 inoltrate dalla scrivente alla DGSCER relativamente sia alla emittente radiofonica Radio Pico, sia alla emittente radiofonica Radio Pico Classic- ALL.TI n. 1 e n. 2):

- Radio Pico: 100%
- Radio Pico Classic: 0%”

Dopo aver effettuato le suddette precisazioni, l'odierna ricorrente forniva poi, al Ministero, ulteriori elementi di verifica e controllo così completando (pag. 2, righe 31 e segg.ti della PEC 14/11/22) le proprie osservazioni in merito alla posizione lavorativa del sig. Maini: “conseguentemente la percentuale di utilizzo di tale dipendente nell'anno 2020 è stata la seguente:

- RADIO PICO 66,66% (100 x 66,66 part time = 66,66%)
- RADIOPICO CLASSIC 0%

Occorre inoltre considerare che nell'anno 2020 il sig. Maini è stato posto in cassa integrazione per complessive n. 48 ore, così che la percentuale di utilizzo ai fini dei criteri è scesa al 65,35%”

Sempre per una più agevole lettura del presente atto, crediamo necessario effettuare una breve osservazione: la s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) aveva (con estrema chiarezza) precisato che il dipendente Maini Gian Paolo (lavoratore, è bene ricordarlo ancora una volta, “part time” al 66,66%) nell'anno 2020 aveva lavorato esclusivamente nella struttura riferibile alla emittente Radio Pico; conseguentemente (per il predetto anno 2020), avendo lavorato esclusivamente (e cioè al 100% in relazione al suo “part time” del

66,66%) per la predetta emittente, il globale del lavoro “part time”(del 66,66%) doveva essere riferito solo alla più sopra nominata Radio Pico (percentuale, poi, lievemente ridottasi, stante l'influenza delle, dichiarate, 48 ore di cassa integrazione).

Per il successivo anno 2021, il lavoratore Gian Paolo Maini (sempre, va ricordato, lavoratore part-time al 66,66%) ha svolto la sua attività non solo per l'emittente Radio Pico (come avvenuto per il precedente anno 2020) ma anche per l'emittente Radio Mantova.

Di ciò l'odierna ricorrente forniva analitica precisazione nell'ambito delle “osservazioni/controdeduzioni” qui in esame; infatti, alla pag. 2 (righe 36 e segg.ti) delle stesse si legge testualmente: “Nell’anno 2021 l'orario lavorativo del Sig. Maini era, invece, così ripartito: RADIO PICO 80% - RADIO MANTOVA 20%. Si veda a tal riguardo il prospetto relativo all'anno 2021 di ripartizione del lavoro dei dipendenti della scrivente tra le tre diverse emittenti di cui la stessa è titolare. Tale prospetto è stato, a suo tempo, sottoscritto dai dipendenti della Gruppo RPM s.r.l. per presa visione e conferma (ALL. n. 3)”.

Sempre nelle più volte richiamate “osservazioni/controdeduzioni” 14/11/22 l'odierna ricorrente proseguiva precisando:

“Conseguentemente la percentuale di utilizzo di tale dipendente nell'anno 2021 è stata la seguente:

- RADIO PICO: 53,33 (80 x 66,66 part time = 53,33%)

- RADIO MANTOVA: 13,33 (20 x 66,66 part time = 13,33%)”.

Avviandoci a concludere la ricapitolazione delle “osservazioni/controdeduzioni” 14/11/22, è utile ricordare (elemento, questo, da utilizzare anche nella, successiva, disamina della posizione del lavoratore Cavallini Vittorio) che la s.r.l. Gruppo RPM (alla pag. 6, righe 17 e segg.ti delle sue “osservazioni/controdeduzioni”) precisava testualmente quanto segue: “relativamente alla emittente Radio Mantova, la scrivente ha presentato domanda per il riconoscimento dei contributi di cui al DPR n. 146/2017, per la prima volta, con riferimento all'anno 2022. Tale domanda è, tuttavia, priva dei requisiti di ammissibilità, in quanto la scrivente, nel biennio antecedente la domanda (...) non ha avuto un numero minimo di almeno due dipendenti (di cui almeno un giornalista) applicato alla stessa Radio Mantova. Conseguentemente la scrivente rinuncia espressamente a tale domanda relativa alla Radio Mantova”.

Le più volte nominate “osservazioni/controdeduzioni” 14/11/22 restavano, quindi, limitate alle emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic.

a-b) Con riferimento al dipendente Cavallini Vittorio, il Ministero ha ritenuto che la s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) avesse reso una dichiarazione non veritiera (in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento del finanziamento) avendo indicato l'utilizzo del predetto signor Cavallini al 12% per l'emittente Radio Pico Classic e al 12,80%

per l'emittente Radio Mantova. Per brevità, si rinvia a quanto già precisato, relativamente al dipendente Maini, in merito all'errore nella compilazione di alcuni "campi" della piattaforma SICEM. Nel dettaglio, l'odierna ricorrente precisava (alla pag. 3, righe 1 e segg.ti della PEC 14/11/22) che "VITTORIO CAVALLINI (rapporto di lavoro part time all'80%)" aveva (nell'anno 2020) il seguente "orario lavorativo (...) così ripartito (come correttamente affermato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 24 gennaio 2022 inoltrato dalla scrivente alla DGSCERP relativamente alla emittente radiofonica Radio Pico – ALL. n. 1):

Radio Pico: 100%

Radio Pico Classic: 0%

Conseguentemente la percentuale di utilizzo di tale dipendente nell'anno 2020 è stata la seguente:

Radio Pico 80% (100 x 80% part time = 80%)

Radio Pico Classic: 0%"

La s.r.l. Gruppo RPM precisava ulteriormente che:

"nell'anno 2021 l'orario (...) del sig. Cavallini era così ripartito:

- Radio Pico: 69%
- Radio Pico Classic 15%
- Radio Mantova 16%"

Dopo tale precisazione, la s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) proseguiva osservando ancora: "conseguentemente la percentuale di utilizzo di tale dipendente nell'anno 2021 è stata la seguente:

- Radio Pico: 55,2% (69 x 80% part time = 55,2%)

- Radio Pico Classic 12% (15 x 80% = 12%)
- Radio Mantova: 12,80% (16 x 80% = 12,80)”.

Per le già chiarite ragioni (stante la rinuncia per l'emittente Radio Mantova), ai fini della domanda di contribuzione, si sarebbe dovuto tener conto esclusivamente delle percentuali indicate per Radio Pico e Radio Pico Classic.

Anche alla luce di quanto stabilito da plurime disposizioni normative in tema di autocertificazione e di possesso di documentazione in capo ad altre amministrazioni dello Stato (si pensi a quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 *bis* della L. n. 241/90), onde evitare il così detto “aggravamento procedimentale”, la P.A. è tenuta ad utilizzare (ai fini dell'espletamento della sua attività procedimentale) atti e documenti già in suo possesso; ne consegue che, nella nostra fattispecie, il Ministero era in grado, comunque, di addivenire all'auspicato accoglimento dell'istanza o, quantomeno, di replicare, puntualmente alle “osservazioni/controdeduzioni” svolte, in ambito procedimentale, dalla s.r.l. Gruppo RPM.

b) sulla asserita difformità relativamente alle ore di cassa integrazione

In questa seconda parte del presente motivo di impugnazione, prenderemo in esame la (nuova e generica) contestazione mossa dal Ministero alla s.r.l. Gruppo RPM con l'atto 17/11/22, già oggetto delle “osservazioni/controdeduzioni” presentate dalla odierna ricorrente con PEC 28/11/22, rimaste prive (al pari di quelle avanzate con PEC 14/11/22) di effettivo riscontro da parte della P.A..

Alla pag. 6 (righe 28 e segg.ti) della sunnominata PEC 28/11/22 (in merito alla questione “ore di cassa integrazione”), preliminarmente, si legge quanto segue: “Al riguardo si evidenzia che, con le osservazioni (controdeduzioni) del 14 novembre 2022 (...) la scrivente non ha fornito dati e elementi circa le ore di cassa integrazione relative a tutti i propri dipendenti per gli anni 2020 e 2021 solo perché il procedimento di contestazione avviato dalla DGSCERP con atto del 4 novembre 2022 faceva riferimento esclusivamente alle posizioni dei dipendenti Maini e Cavallini”.

Nelle predette osservazioni 28/11/22 (segnatamente al punto 3) l'odierna ricorrente prendeva, quindi, specifica posizione in merito alla (nuova) contestazione relativa alle ore di cassa integrazione e le sviluppava, nel dettaglio, alle pagg. 6 – 7 e 8. Qui “sunteggiando” quanto già esposto in sede procedimentale, vanno, preliminarmente, riproposte alcune espressioni che si possono leggere all'inizio di pag. 7 della più volte nominata PEC 28/11/22: “in sede di presentazione della domanda (...) la scrivente ha commesso, con riferimento alla indicazione dei dati della cassa integrazione, la stessa tipologia di errore già evidenziato con riferimento alle posizioni dei dipendenti Maini e Cavallini. Infatti, nella domanda 2022, la scrivente ha fatto riferimento esclusivamente ai dati della cassa integrazione relativa all'anno 2021, senza indicare i dati della cassa integrazione relativa all'anno 2020, ritenendo che la DGSCERP avrebbe rilevato questi ultimi dati (anno 2020) dalla domanda 2021 dove gli stessi erano stati puntualmente indicati”.

Il ragionamento seguito dalla odierna ricorrente risulta chiarissimo e non richiede (neppure in questa sede) ulteriori osservazioni, se non quella di evidenziare (ancora una volta) l'operatività del principio generale, ribadito anche dall'art. 18 L. n. 241/90, in forza del quale la P.A. deve esimersi dal richiedere al privato documentazione che risulti già essere in suo possesso.

In ogni caso, la s.r.l. Gruppo RPM (al fine di superare qualsivoglia contestazione in merito ad una, inesistente, differenza tra le ore di cassa integrazione dichiarate nell'istanza e quelle effettive) ebbe ad elencare, alle pagg. 7 e 8 della PEC 28/11/22, le ore di cassa integrazione per ciascun suo dipendente (giornalista e non giornalista) riportate, anche, nelle domande precedentemente presentate per gli anni 2020 e 2021 (e quindi già in possesso della P.A.). Anziché (eventualmente) confutare gli analitici e circostanziati chiarimenti forniti dalla odierna ricorrente (come impostole dalle disposizioni in tema di azione amministrativa), la P.A. (in modo del tutto generico) li ha (apoditticamente) rigettati, addivenendo, così, alla approvazione della graduatoria definitiva, anch'essa impugnata con il presente ricorso. Se la predetta P.A. avesse, correttamente, dato concretizzazione ai principi disciplinanti l'azione amministrativa (evidenziando, nello specifico, quale fosse la differenza di ore di cassa integrazione tra quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda ed ulteriormente precisato nelle osservazioni del 28/11/2022 e quanto emerso, a detta della stessa, dalla documentazione fornita dall'INPS), si sarebbe consentito, senza ombra di dubbio alcuna, di risolvere la (generica) contestazione sollevata nei

confronti ella odierna ricorrente. A questo proposito, come emerge indiscutibilmente dalla documentazione qui prodotta, osserviamo come la s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit abbia ben 26 dipendenti, per i quali (negli anni 2020 e 2021) l'utilizzo dell'istituto della Cassa Integrazione è stato notevolissimo; ne consegue che qualche errore (seppur lieve ed ininfluyente), nella scrittura ed indicazione delle predette ore, potrebbe essersi, in concreto, verificato. Questa tipologia di errore, avrebbe comunque potuto essere risolto anche mediante l'utilizzo del "soccorso istruttorio". Naturalmente, il presupposto per dar corso alla suddetta procedura avrebbe dovuto essere (anche sotto l'aspetto del generale e fondamentale principio di "buona fede", applicabile, come è ben noto, anche nei confronti della P.A.) la "collaborazione" ad opera della P.A.. Tale "collaborazione" avrebbe dovuto estrinsecarsi, quantomeno, indicando alla s.r.l. Gruppo RPM sia la quantità di ore di Cassa Integrazione oggetto della (asserita) discrepanza, sia i documenti dell'INPS forniti (durante il procedimento) al Ministero.

Come a più riprese rimarcato, nessuna "collaborazione" è stata (in concreto) posta in essere dalla P.A., così, di fatto, impedendo alla s.r.l. Gruppo RPM (ora, Società Benefit) di rimediare ad eventuali errori materiali contenuti delle domande presentate per le sue emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic. Alla luce delle risultanze di questa (omessa) condotta della P.A., le parti avrebbero anche potuto giungere alla conclusione che gli eventuali ed ignoti errori erano, in ogni caso, di così scarso rilievo da non richiedere, neppure, l'utilizzo dell'istituto del "soccorso istruttorio", così venendo ad emergere (già a priori) la

ininfluenza, di questi ignoti errori, a sostegno del provvedimento di esclusione poi, invece, adottato.

Ciò esposto, i sottoscritti

chiedono

venga dichiarata l'illegittimità, per i motivi indicati nel presente ricorso, di tutti i provvedimenti lesivi impugnati, con relativo loro annullamento e conseguente inserimento in posizione utile della s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit, relativamente alle emittenti Radio Pico e Radio Pico Classic di cui la stessa è titolare, nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale di cui al DPR 23 agosto 2017 n. 146; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai sensi dell'art. 37 comma 6 della L. n. 11/2011, come modificato dall'art. 1 comma 25 lett. "A" n. 3 della L. n. 228/2012, è dovuto un contributo unificato pari ad € 650,00.

Unitamente al presente ricorso si depositano:

- 1) copia, per estratto, del Verbale di Assemblea soci Gruppo RPM del 21/12/2022 Rep. 1576 – Racc. 1292 Notaio Federica Baccari del Distretto di Modena,
- 2) copia autorizzazione 21/3/2011 n. 903182/650 prot. 26040 del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa a Radio Pico;
- 3) copia autorizzazione 21/3/2011 n. 903183/649 prot. 26036 del Ministero dello Sviluppo Economico, relativa a Radio Pico Classic;

- 4) copia domanda (con allegati) per riconoscimento contributo anno 2022 di cui al DPR n. 146/2017 relativa all'emittente Radio Pico di cui è titolare la s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit;
- 5) copia domanda (con allegati) per riconoscimento contributo anno 2022 di cui al DPR n. 146/2017 relativa all'emittente Radio Pico Classic, di cui è titolare la s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit;
- 6) copia comunicazione 4/11/22 di avvio di procedimento del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali diretta alla s.r.l. Gruppo RPM;
- 7) copia “osservazioni/controdeduzioni” 14/11/22 inviate dalla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) in relazione alla comunicazione di avvio di procedimento 4/11/22;
- 8) copia comunicazione 17/11/22 inviata dal Ministero alla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) mediante pubblicazione sulla piattaforma SICEM;
- 9) copie istanza 28/11/22 inviata dalla sr.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit) al Ministero;
- 10) copia “reclamo”, presentato sulla piattaforma SICEM dalla s.r.l. Gruppo RPM (ora Società Benefit), avverso la graduatoria provvisoria;
- 11) copia Decreto approvativo della graduatoria definitiva pubblicato il 30/12/22;

- 12) copia provvedimento 21/12/2022 del Ministero, diretto alla s.r.l.
Gruppo RPM (ora Società Benefit), di rigetto dell'istanza 28/12/22
di revoca “in autotutela”;
- 13) copia attestazione del versamento del contributo unificato di €
650,00.

Verona, Roma li 08 febbraio 2023

per s.r.l. Gruppo RPM Società Benefit
(dr. Alberto Nicolini)

avv. Giorgio Orrico

avv. Mauro Cati